



Regolamento per la disciplina delle sanzioni tributarie

INDICE

- Articolo 1 - Criteri per l'applicazione della sanzioni
- Articolo 2 - Cause di non punibilità
- Articolo 3 - Contestazione, irrogazione e riscossione
- Articolo 4 - Misura delle sanzioni
- Articolo 5 - Criteri di inasprimento delle sanzioni
- Articolo 6 - Criteri di riduzione delle sanzioni
- Articolo 7 - Disposizioni finali

Art.1 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni

1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi indicati dalla legge per le varie fattispecie di violazioni e sulla base dei principi stabiliti dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, i criteri ai quali sono informate le modalità di irrogazione delle sanzioni sono i seguenti:

- a. la gravità della violazione commessa, anche in correlazione alla azione del contribuente per regolarizzare la propria posizione, nonché dell'azione del medesimo per l'eliminazione ovvero per l'attenuazione delle conseguenze della violazione commessa;
- b. la personalità del trasgressore, desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;
- c. le condizioni economiche e sociali del trasgressore;
- d. l'esclusione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno all'ente Locale;
- e. l'attenuazione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di adempimenti tardivi;
- f. l'applicazione dei massimi previsti per la irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di evasione totale,
- g. l'ulteriore inasprimento della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;
- h. l'applicazione della norma più favorevole al contribuente nel caso di violazioni commesse in un periodo in cui il precedente dettato legislativo stabiliva sanzioni di entità diversa.

2. Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo ai criteri oggettivi, e, in presenza di deduzioni difensive, anche ai criteri soggettivi indicati dalla legge (personalità dell'autore, le sue condizioni economiche e simili).

Art.2 - Cause di non punibilità

1. Ai sensi dell'art.50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, é esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.

2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede all'irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

Art.3 - Contestazione, irrogazione e riscossione

1. Il provvedimento comunale, recante anche la contestazione e l'irrogazione della sanzione, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione della violazione commessa e dev'essere notificato, mediante raccomandata con r.r. o mediante utilizzo del messo comunale.

2. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 19 del D. Lgs. 472/97.

Art.4 - Misura delle sanzioni

1. L'irrogazione delle sanzioni tributarie ai fini delle violazioni in materia di tributi locali viene stabilita come segue, da calcolarsi sul tributo dovuto, secondo i casi di seguito elencati ed avendo riferimento a questi, qualora non prevista la singola fattispecie.

a)	Omessa denuncia	Minimo 100% Massimo 200%
b)	Omesso e tardivo versamento	30%
c)	Infedele denuncia	Minimo 50% Massimo 100%
d)	Errata indicazione od omissione dei dati richiesti dal modello di denuncia	Minimo 100.000 Massimo 500.000
e)	I dati richiesti con il questionario o con l'invito non sono stati presentati o sono incompleti o infedeli	Minimo 100.000 Massimo 500.000

Art.5 - Criteri di inasprimento delle sanzioni

1. Qualora l'omessa denuncia e l'omesso versamento riguardi tutti i tributi concernenti il medesimo oggetto di tassazione e per più periodi di imposta consecutivi, la sanzione massima è aumentata del triplo;

2. Qualora l'omessa denuncia e l'omesso versamento relativi ad un solo tributo riguardi un periodo continuativo non inferiore a tre anni di imposta, la sanzione massima è aumentata del doppio;

3. Qualora il solo omesso versamento relativo ad un singolo tributo riguarda un periodo continuativo non inferiore a tre anni, la sanzione è aumentata del 50%.

Art.6 - Criteri di riduzione delle sanzioni

1. Nel caso di attribuzione di rendita definitiva, qualora l'infedele denuncia ai fini dell'imposta comunale sugli immobili abbia comportato la dichiarazione di una rendita presunta non inferiore al 30 per cento di quella attribuita, si applica la sanzione nella misura ridotta alla metà del minimo.

2. Quando la sanzione applicabile per ogni anno accertato non risulta inferiore ad un terzo del reddito mensile del contribuente, la medesima sanzione è ridotta della metà, su richiesta del contribuente.

3. Nel caso di accertamento riguardante più anni d'imposta, quando le sanzioni applicabili per tutti gli anni accertati non risultano inferiori al reddito mensile del contribuente, la medesima sanzione è ridotta della metà, su richiesta del contribuente.

4. La sanzione applicabile è ridotta ad un terzo per i titolari di un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a due volte e mezzo l'importo minimo annuo delle pensioni corrisposte ai lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS, su richiesta del contribuente.

5. Con l'esclusione di tutti i casi di omessa e di infedele denuncia per cui sono applicabili gli aumenti di cui all'art.7, comma 3, ed art.12 del D. Los. 472/1997, qualora l'entità del maggior tributo dovuto non sia superiore a lire cinquantamila la sanzione viene ridotta alla metà del minimo.

6. Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene nei tempi indicati dall'art.13 del D. Lgs. 472/97 e prima che la violazione sia stata già constatata e, comunque, non siano state iniziate attività di controllo delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, la sanzione si applica nella misura di un ottavo o di un sesto del minimo, secondo la specifica disposizione delle lettere a), b), c), e d) del 1° comma del succitato articolo 13.

7. Se la regolarizzazione avviene a seguito di attività di controllo delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, ma precedentemente all'irrogazione della sanzione o dell'avviso di accertamento, la sanzione si applica nella misura di un quarto del minimo.

8. Sono recepite le riduzioni del 75% previste in caso di definizione agevolata del provvedimento di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla notifica.

Art.7 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalla presente delibera si rimanda alle specifiche disposizioni di legge.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1°Gen naio 1999.